



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto rettorale d'urgenza
Emanazione bando

IL RETTORE

VISTA la L.R. 18.06.1996, n. 15, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; adeguamento degli importi delle borse di studio e determinazione dei limiti di reddito" come modificata dalla L.R. 07.04.1998, n. 8 e dalla L.R. 15.06.2013, n. 15;

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.";

VISTO il D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il D.M. 28.02.2023, n. 115 di definizione dei Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 11 luglio 2023: Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2023/2024;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di emanare il bando di concorso per l'assegnazione delle borse per il diritto allo studio universitario e l'accesso, da parte delle future matricole nonché degli studenti iscritti al nostro Ateneo, alla borsa per il diritto allo studio per il nuovo anno accademico è un elemento indispensabile per la programmazione dei percorsi di formazione;

D'INTESA con il Direttore Generale

D E C R E T A

Art. 1 – È indetto il concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2023/2024 nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – La Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti è incaricata all'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 3 – Il presente decreto rettorale sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2023/2024**

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente bando si intende:

- a) per **Ateneo**, l'Università degli Studi di Verona;
- b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
- c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca, la specializzazione per le professioni legali;
- d) per **corsi di laurea del vecchio ordinamento**, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999;
- e) per **corsi di laurea del nuovo ordinamento**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
- f) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
- g) per **corsi di dottorato di ricerca**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 45/2013;
- h) per **scuola di specializzazione per le professioni legali**, il corso di specializzazione per le professioni legali di cui al D.M. 537/1999;
- i) per **studentessa/e**, colei/lui che è iscritta/o ad un corso di studio dell'Ateneo;
- j) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004;
- k) per **studentessa/e part time**, colei/lui che è iscritta/o ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale, di cui Regolamento per gli Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 5520 del 14/06/2023;
- l) per **borsa di studio**, la borsa per il diritto allo studio universitario di cui al D.P.C.M. 09/04/2001;
- m) per **idonea/o**, la/o studentessa/e che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle borse di studio;
- n) per **beneficiaria/o**, la/o studentessa/e che risulta assegnataria/o della borsa di studio;
- o) per **ESU**, l'ESU - Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- p) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) per **ISEE**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- r) per **ISEEE**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D. Lgs. 29/03/2012, n. 68;
- s) per **ISEE per il diritto allo studio universitario** (per brevità ISEE per l'Università), l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare della/o studentessa/e valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D. Lgs. 29/03/2012, n. 68 e al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- t) per **ISPE**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità del bando

1. Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'anno accademico 2023/2024, l'Università degli Studi di Verona

emana il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio destinate alle/agli studentesse/i capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con l'assegnazione della borsa di studio si persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle/gli studentesse/i nell'arco di almeno **dieci mesi** per ciascun anno di corso.

2. Per poter beneficiare della borsa di studio, oltre a rispettare la procedura richiesta per la presentazione della domanda, si devono possedere sia requisiti di merito che di reddito indicati nei successivi articoli.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 11 luglio 2023: Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2023/2024.

Art. 3 - Tipologie di studentesse/i che possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio

1. La borsa di studio di cui agli articoli 2 e ss. e 12 del D.P.C.M. 09/04/2001 è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:
 - a) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea, per un periodo di 7 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque/sei anni, per un periodo di 11/13 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - d) alle/agli iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca non beneficiarie/i della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - e) alle/agli iscritte/i alla scuola di specializzazione per le professioni legali, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima immatricolazione;

Alle/Agli studentesse/i **part time**, iscritte/i ai corsi di laurea, di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato all'articolo 10 del presente bando.

Alle/Agli **studentesse/i con disabilità** con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992, la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studio frequentato, come indicato all'articolo 11 del presente bando.

Il periodo massimo per il quale può essere richiesta la borsa di studio è a partire **dall'anno di prima immatricolazione**. Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati **anni di carriera** tutti gli anni in cui la/o studentessa/e è stata/o iscritta/o ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritta/o. Pertanto, **l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso**.

Nella valutazione del periodo massimo previsto per poter richiedere il beneficio, di cui sopra, non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi.

La/o studentessa/e che, a seguito di **precedente rinuncia agli studi o di decadenza dagli studi**, si iscriva ad un altro corso di studio universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, viene considerata/o iscritta/o per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che la/o stessa/o non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali CFU acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

2. La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studi. A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.

Le/Gli studentesse/i di cui al comma 1 lettera a) non dovranno essere già in possesso di altra laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

Le/Gli studentesse/i di cui al comma 1 lettera b) non dovranno essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale (anche a ciclo unico), del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

La/o studentessa/e iscritta/o ad un corso di studio interateneo sarà tenuta/o a presentare la domanda di borsa di studio all'Ateneo, sede amministrativa del corso stesso, presso il quale versa le tasse di iscrizione.

3. La/o studentessa/e che conseguirà il titolo di studio della laurea, della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficerà, **a condizione della disponibilità di fondi** nella relativa gestione finanziaria e comunque successivamente all'assegnazione della borsa per il diritto allo studio a tutti le/gli studentesse/i idonee/i aventi diritto, di un'integrazione della borsa di studio pari al 50% di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
4. I benefici possono essere concessi alle/agli studentesse/i che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda

Può presentare domanda la/o studentessa/e che per l'anno accademico 2023/2024 risulti:

1. Iscritta/o a:

- ✓ corsi di laurea;
 - ✓ corsi di laurea magistrale;
 - ✓ corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - ✓ corsi di dottorato di ricerca;
 - ✓ scuola di specializzazione per le professioni legali
- **entro il termine non differibile del 02/10/2023;**
ovvero
 - **entro i termini stabiliti** dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studentesse/i in trasferimento da altro Ateneo **purchè senza l'applicazione della mora per ritardato pagamento.**

Fa fede la data di valuta del pagamento della prima rata universitaria, pena l'esclusione.

2. in possesso dei **requisiti relativi alle condizioni economiche** (ISEE per il diritto allo studio universitario e ISPE) **e di merito** indicati agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente bando.

Per poter concorrere alla borsa di studio la/o studentessa/e dovrà, entro il termine non differibile del 02/10/2023 ore 13:00:

- a) **richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – anno 2023** oppure **l'ISEE Parificato – anno 2023** (vedi art. 8 del presente bando);

Tenuto conto delle procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione delle/gli studentesse/i internazionali, adottate dal MUR, per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di ingresso in Italia per le/gli studentesse/i internazionali, si consente alle/agli

studentesse/i internazionali che si immatricoleranno per la prima volta nell'anno accademico 2023/2024 di presentare l'ISEE/ISEE parificato **entro il 30/11/2023**.

- b) presentare la domanda di borsa di studio **compilando - secondo le modalità indicate nel successivo punto b - la "Domanda Unica Benefici" (DUB) - a.a. 2023/2024**.

a. COME RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE PER L'UNIVERSITÀ)

Per richiedere l'attestazione la/o studentessa/e dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla sezione "servizi on-line" del sito web dell'INPS (www.inps.it);
- b) con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato.

L'attestazione ISEE per l'Università verrà successivamente rilasciata alla/o studentessa/e dal CAF o dall'INPS.

Saranno accettate attestazioni **ISEE per l'Università riferite all'anno solare 2023** ossia richieste dal 01/01/2023 al 02/10/2023; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l'Università richieste oltre il 02/10/2023 oppure ISEE Ordinarie.

L'attestazione cartacea ISEE per l'Università non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce i singoli dati mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS.

La/o studentessa/e è tenuta/o a verificare che sull'attestazione ISEE per l'Università non siano presenti **annotazioni di omissioni/difformità**.

Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre **presentare tempestivamente una nuova DSU** comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del *Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo studio universitario*.

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE per l'Università, (che rettificano di attestazioni ISEE per l'Università richieste entro il 02/10/2023) **registrate** sul sistema INPS oltre il 30/11/2023.

AVVERTENZE:

- a) L'Università di Verona non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte del soggetto a cui l'interessata/o si è rivolta/o per il rilascio.
- b) Al momento della presentazione on line della domanda di borsa di studio (attraverso la compilazione della Domanda Unica Benefici, vedi successivo punto), l'ISEE risulterà "non acquisito". L'acquisizione da parte dell'ateneo della certificazione ISEE potrà essere verificata dall'interessata/o all'interno della procedura di compilazione on line della domanda, nell'area riservata (accessibile come sotto indicato paragrafo b.1); una volta acquisito l'ISEE sarà visualizzabile il relativo valore.
- c) Nel caso di **due (o più) studentesse/i appartenenti al medesimo nucleo familiare**, ai fini della validità per l'ottenimento della borsa per il diritto allo studio, sull'attestazione ISEE dovrà essere riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" **seguita dai rispettivi codici fiscali** (anche nel caso di studentessa/e non ancora iscritta/o all'università e/o non ancora in possesso del diploma di maturità).

b. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB)

- b. 1** Le/Gli iscritte/i a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono presentare la domanda di borsa di studio **compilando esclusivamente on-line** la **“Domanda Unica Benefici” (DUB)**. Accedere all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do>, effettuare il log-in con le proprie credenziali (previa nuova registrazione con SPID, per i nuovi utenti, o con le credenziali GIA dell'Ateneo, per gli utenti registrati), selezionare Menù > Segreteria > Domanda Unica Benefici. Nella compilazione della domanda occorre contestualmente dare mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo DEFINITIVO, pena la non validità della stessa. Il sistema informatico rilascerà la domanda unica benefici (in formato non provvisorio), trasmessa anche via mail all'indirizzo della/o studentessa/e (...@studenti.univr.it o alla casella di posta personale); la domanda unica benefici (in formato non provvisorio) presente nella propria area personale di ESSE3, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda, pertanto si raccomanda l'interessata/o di accertarne la presenza.
- Le/Gli studentesse/i che intendano iscriversi ai **corsi di studio ad accesso programmato/con verifica** e le/gli studentesse/i in **trasferimento da altro Ateneo** interessate/i a richiedere il beneficio in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell'Ateneo, presentare la domanda entro il 02/10/2023 ore 13:00.
- Si ricorda che in fase di compilazione della Domanda Unica Benefici, alla/o studentessa/e non è richiesto l'inserimento del valore ISEE per l'Università.

Con la Domanda Unica Benefici la/o studentessa/e può richiedere via web i seguenti benefici per il diritto allo studio:

- **riduzione dei contributi studenteschi**
- **borsa per il diritto allo studio**
- **collaborazione studentesca a tempo parziale**

Ciò comporta che in una sola domanda vanno indicati tutti i benefici che si vogliono richiedere. È necessario fare attenzione ai termini in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa: essendo la DUB un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina.

La mancanza anche di una sola delle operazioni sopra riportate comporterà l'esclusione dal concorso.

Eventuali

- **richieste di modifica dei dati inseriti nella Domanda Unica Benefici confermata definitivamente;**
 - **segnalazioni per problemi tecnici imputabili all'Ateneo** (disservizi del sistema) **che impediscano nelle 72 ore antecedenti la scadenza** l'inserimento via web della domanda devono essere trasmesse dalle/gli interessate/i utilizzando l'apposito **“modulo richieste modifica”/“modulo segnalazione problemi tecnici”** secondo una delle seguenti modalità:
 - inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (...@studenti.univr.it);
 - o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche *copia fronte/retro* di un documento di identità.
- ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 02/10/2023 (stesso termine di presentazione della DUB).**
- Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.**
- Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali o richieste di modifica.**

- b.2** Le/Gli studentesse/i iscritte/i a corsi di dottorato di ricerca e alla scuola di specializzazione per le professioni legali devono stampare l'apposito modulo di richiesta di benefici, "**Domanda Unica Benefici – dottorato di ricerca a.a. 2023/2024**" o la "**Domanda Unica Benefici – scuola di specializzazione per le professioni legali a.a. 2023/2024**" in formato pdf reperibile al link www.univr.it/borsedistudio compilarlo e firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all'Università degli studi di Verona, **entro il termine non differibile del 02/10/2023 ore 13:00**, con la seguente modalità:
- dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando, assieme alla copia del documento d'identità, esclusivamente file in formato .pdf. Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici eseguibili.

Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure spedite con modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.

L'Università di Verona è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse essere inoltrata in tempo utile.

Art. 5 - Definizione di status della/o studentessa/e e modalità attribuzione status

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:

- a) **in sede**, la/o studentessa/e residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
- b) **pendolare**, la/o studentessa/e residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerata/o **pendolare** anche la/o studentessa/e residente nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
- c) **fuori sede**, la/o studentessa/e residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato *in sede*), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2023/2024; qualora la/o studentessa/e residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerata/o studentessa/e **pendolare**.

La definizione dello status di studentessa/e *in sede*, *pendolare* e *fuori sede* è effettuata con riferimento alle tabelle consultabili alla pagina web www.univr.it/borsedistudio, fatta salva prova contraria fornita dalla/o studentessa/e interessata/o mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto. Tale documentazione dovrà essere allegata al modulo di segnalazione che verrà pubblicato on-line dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria (vedi art.12.3). Se la residenza della/o studentessa/e rientra tra l'elenco dei comuni *pendolari* o *in sede* rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione la/o studentessa/e non potrà essere considerata/o *fuori sede*.

2. Studentessa/e straniera/o non appartenente all'Unione Europea

La/o studentessa/e straniera/o non appartenente all'Unione Europea è considerata/o comunque *fuori sede*, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare della/o studentessa/e risieda in Italia; in ogni caso, **per essere considerata/o fuori sede la/o studentessa/e deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune** ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato *in sede*, per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2023/2024 seguendo le disposizioni e le tempistiche specificate al comma successivo 4 del presente articolo.

3. Studentessa/e che utilizza le strutture residenziali dell'ESU

Per poter ottenere lo status di *fuori sede* la/o studentessa/e che alloggia a titolo oneroso presso le strutture residenziali dell'ESU di Verona non deve trasmettere la documentazione attestante la locazione; l'Università acquisirà direttamente dall'ESU di Verona gli elenchi di coloro che alloggiano a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2023/2024. È fatta eccezione per le/gli studentesse/i che partecipano a programmi di mobilità internazionale, che dovranno seguire le disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo.

4. Studentessa/e che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU

Per poter ottenere lo status di *fuori sede*, la/o studentessa/e che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU, **entro il termine non differibile del 15/10/2023 ore 13:00 (a tal fine farà fede la data ed ora del server di arrivo)** dovrà inviare la documentazione attestante la locazione (contratto e copia registrazione/registrazione on-line comprese le eventuali proroghe, cessioni risoluzioni o subentri) **esclusivamente in un unico file in formato PDF** di dimensione non superiore a 30MB da mail istituzionale (...@studenti.univr.it) o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it. Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati **formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici eseguibili**.

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- deve essere a titolo oneroso;
- deve essere intestato alla/o studentessa/e o co-intestato;
- deve avere una durata di almeno 10 mesi nell'arco temporale compreso tra il 01/10/2023 e il 30/09/2024;
- deve essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Assieme al contratto di locazione va presentata:

- la documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta del pagamento annuale dell'Imposta di Registro; se il contratto di locazione aderisce alla Cedolare Secca si richiede copia della ricevuta di avvenuta registrazione (si accetta anche copia della registrazione effettuata on-line).

In caso di più invii (più mail) sarà presa in considerazione solo l'ultima mail arrivata; è onere del mittente verificare che la documentazione allegata sia completa e leggibile.

Il mancato invio del contratto di locazione e della documentazione sopra indicata, l'invio con modalità differenti da quelle sopra indicate, oltre i suddetti termini o di documentazione incompleta/illeggibile, comporterà l'assegnazione d'ufficio dello status di studentessa/e *pendolare* (o *in sede*).

Nel caso in cui la/o studentessa/e prenda alloggio a titolo oneroso presso **convitti, residence, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Dal contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici della/o studentessa/e, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma la durata di almeno 10 mesi nell'arco temporale compreso tra il 01/10/2023 e il 30/09/2024).

5. Studentessa/e che partecipa a programmi di mobilità internazionale (compresi stage e tirocini).

Per poter ottenere lo status di *fuori sede* la/o studentessa/e che partecipa a programmi di mobilità internazionale (compresi stage e tirocini), dovrà inviare la documentazione attestante la locazione **entro il termine non differibile del 15/10/2023 ore 13:00 (a tal fine farà fede la data ed ora del server di arrivo)** secondo le modalità descritte al comma 3 del presente articolo.

La/o studentessa/e che partecipa a programmi di mobilità internazionale (compresi stage e tirocini) in ogni caso conserva la borsa di studio spettante originariamente (borsa di studio *fuori sede*, borsa di studio *pendolare* o borsa di studio *in sede*), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa.

È prevista l'attribuzione dello status di *fuori sede* alla/o studentessa/e che, nello stesso anno accademico, frequenti un programma di studi all'estero promosso dall'Università, a condizione che anche all'estero, per la durata di mobilità, prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi o che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a 10 mesi, nel periodo 01/10/2023 - 30/09/2024. La/o studentessa/e sarà tenuta/o a presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese.

Solo nel caso in cui la/o studentessa/e partecipi per l'anno accademico 2023/2024 ad un programma di studi all'estero promosso dall'Università ed alloggi nel corso dell'anno accademico in residenze diverse, cumulando i periodi ai fini del raggiungimento dei 10 mesi potrà presentare il successivo contratto a titolo oneroso entro **il 15 marzo 2024**. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 3, anche gli studenti che alloggiano presso le residenze ESU devono presentare entro il 15 marzo 2024 il successivo contratto a titolo oneroso.

Lo status di *fuori sede* sarà assegnato solo a seguito di presentazione del contratto di locazione per il periodo di tempo mancante rispetto ai 10 mesi.

6. Studenti detenuti

Gli studenti detenuti concorrono alle borse per il diritto allo studio universitario in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti *in sede*.

Art. 6 - Finanziamenti e importi

1. Al fine di erogare la borsa di studio per l'anno accademico 2023/2024 sono destinati fondi derivanti:

- a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- b) dalla eventuale quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
- c) dalle eventuali risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
- d) dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), *finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*.

Le risorse di cui al punto a), non appena quantificate, andranno a finanziare la graduatoria (con l'indicazione delle/gli studentesse/i "beneficiarie/i") che sarà elaborata ai sensi del successivo articolo 12.

Le eventuali ulteriori risorse, di cui alle lettere b), c) e d), nei limiti delle disponibilità, serviranno a finanziare le borse di studio a favore delle/gli studentesse/i "idonee/i" non beneficiarie/i di borsa.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra le varie graduatorie, di cui al successivo articolo 12, utilizzando i seguenti criteri:

- 30% alle/agli iscritte/i per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale, di cui:
 - 95% alle/agli iscritte/i per la prima volta con cittadinanza comunitaria;
 - 5% alle/agli iscritte/i per la prima volta con cittadinanza non comunitaria;
- 70% alle/agli iscritte/i ad anni successivi al primo di tutti i corsi.

Alle/Agli iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al rapporto percentuale tra le/gli idonee/i alla borsa di studio nell'a.a. 2023/2024 ed il numero totale delle/gli iscritte/i.

2. Gli importi delle borse di studio, per le/gli **studentesse/i impegnate/i a tempo pieno**, sono i seguenti:

Status	Importi della borsa di studio a.a. 2023/2024 studentesse/i impegnate/i a tempo pieno in corso		
	ISEE per l'Università		
	da € 0,00 a € 13.153,11	da € 13.153,12 a 17.537,50	da € 17.537,51 a € 26.306,25
	+ 15%* rispetto alla borsa standard	borsa standard	
Fuori sede***	€ 7.654,99**	€ 6.656,52**	da € 6.656,52** a € 3.328,26**
Pendolare***	€ 4.473,49**	€ 3.889,99**	da € 3.889,99** a € 1.944,99**
In sede	€ € 3.085,18	€ 2.682,77	da € 2.682,77 a € 1.341,39

*l'incremento del 15% della borsa non è cumulabile con l'incremento di borsa spettante per le studentesse iscritte ai corsi S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), vedi articolo 6 bis.

** saranno effettuate le trattenute per i servizi riportate nella tabella sottostante

*** comprende 1 pasto giornaliero (con applicazione trattenuta mensa)

Per valori ISEE per l'Università, **da € 17.537,51 a € 26.306,25**, l'importo di borsa verrà gradualmente ridotto, secondo la formula di seguito riportata:

IMPORTO BORSA = importo massimo borsa in relazione allo status – (ISEE per l'Università - € 17.537,51) * (coefficiente di riduzione)

dove:

coefficiente di riduzione = (importo massimo borsa in relazione allo status / 2) / (€ 26.306,25 - € 17.537,51)

Ai suindicati importi di borsa di studio verranno applicate le seguenti **trattenute**:

STATUS	TRATTENUTE PER SERVIZI PER STUDENTESSE/I IMPEGNATE/I A TEMPO PIENO	
	RISTORAZIONE	ALLOGGIO
	Trattenuta versate all'ESU di Verona per il pasto giornaliero	Trattenuta alloggio versate all'ESU di Verona per le/gli studentesse/i ospiti in alloggi dell'ESU di Verona
Fuori sede	€ 760,00 (1 pasto giornaliero)	€ 1.600,00
Pendolare	€ 540,00 (1 pasto giornaliero)	-----
In sede	Non è previsto il pasto giornaliero	-----

Nei casi di conferimento della borsa di studio per il primo anno di iscrizione fuori corso, ovvero:

- per il 7° semestre dei corsi di laurea;
- per il 5° semestre dei corsi di laurea magistrale;
- per l'11° o per il 13° semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico rispettivamente della durata di cinque anni o sei anni;

l'importo della borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Verona vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.

La/o studentessa/e risultata/o beneficiaria/o o idonea/o alla borsa di studio - nonché la/o studentessa/e vincitrice/vincitore di borsa di studio attribuita da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti dal presente bando - **è esonerata/o dal pagamento della tassa regionale e dei contributi** dovuti per l'anno accademico 2023/2024.

Alla/o studentessa/e risultata/o beneficiaria/o o idonea/o alla borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea e di laurea magistrale, verrà concesso

l'esonero totale della tassa regionale e l'esonero pari al 50% dei contributi dovuti. **La restituzione della tassa regionale e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) sarà effettuata d'ufficio a fine luglio 2024.** In attuazione dell'articolo 6 della Legge n. 398/1989 **la borsa di studio non può comunque essere cumulata con altre borse di studio** che presentino finalità analoghe al mantenimento a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca delle/i borsiste/i (borse per mobilità). Qualora la/o studentessa/e vincitrice/vincitore di borsa per il diritto allo studio sia già risultata/o vincitrice/vincitore o risulti contemporaneamente vincitrice/vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

Art. 6 bis - Le borse di studio a favore delle studentesse dei corsi S.T.E.M. e delle/degli studentesse/i iscritte/i a più corsi

- Al fine di promuovere l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le **studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M.** (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio è incrementato del 20% rispetto alla borsa standard. Tale incremento non è cumulabile all'incremento del 15% per ISEE per l'Università inferiore o uguale a € 13.153,11.

Per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di USTAT al seguente link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

Gli importi delle borse di studio, per le **studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. impegnate a tempo pieno**, sono i seguenti:

Status	Importi della borsa di studio a.a. 2023/2024 studentesse impegnate a tempo pieno in corso			
	ISEE per l'Università			
	da € 0,00 a 17.537,50		da € 17.537,51 a € 26.306,25	
Fuori sede*	€ 7.987,82**		da € 7.987,82**	a € 3.993,91**
Pendolare*	€ 4.667,98**		da € 4.667,98**	a € 2.333,99**
In sede	€ 3.219,32		da € 3.219,32	a € 1.609,66

* comprende 1 pasto giornaliero (con applicazione trattenuta mensa)

** saranno effettuate le trattenute per i servizi riportate nella tabella di cui all'art 6.2

Per valori ISEE per l'Università, **da € 17.537,51 a € 26.306,25**, l'importo di borsa verrà gradualmente ridotto, secondo la formula di seguito riportata:

IMPORTO BORSA = importo massimo borsa in relazione allo status – (ISEE per l'Università - € 17.537,51) * (coefficiente di riduzione)

dove:

coefficiente di riduzione = (importo massimo borsa in relazione allo status / 2) / (€ 26.306,25 - € 17.537,51)

- Alle/agli **studentesse/i iscritte/i contemporaneamente a più corsi di studio che abbiano indicato l'Ateneo di Verona come sede principale** è riconosciuto l'incremento del 20% rispetto alla borsa standard; l'importo è incrementato di un ulteriore 15% per valori ISEE per l'Università inferiori o uguali a € 13.153,11.

La/o studentessa/e iscritta/o contemporaneamente a più corsi di studio deve comunicare la doppia iscrizione e la volontà di indicare L'Università di Verona quale "sede principale" all'U.O. Diritto allo studio inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it entro

il 15/10/2023. In caso di omessa comunicazione entro il termine stabilito, non verrà corrisposta la maggiorazione della borsa.

Alle/agli studentesse/i iscritte/i contemporaneamente a più corsi di studio che abbiano indicato l'Ateneo di Verona come sede principale è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio incrementata ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal presente Bando per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui la/o studentessa/e perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale la/o studentessa/e ha correlato l'incremento.

Gli importi delle borse di studio, per le/gli **studentesse/i impegnate/i a tempo pieno**, rientranti sono i seguenti:

Status	Importi della borsa di studio a.a. 2023/2024 studentesse/i impegnate/i a tempo pieno in corso			
	ISEE per l'Università			
	da € 0,00 a € 13.153,11	da € 13.153,12 a € 17.537,50	da € 17.537,51 a € 26.306,25	
Fuori sede*	€ 9.185,99**	€ 7.987,82**	da € 7.987,82**	a € 3.993,91**
Pendolare*	€ 5.368,17**	€ 4.667,98**	da € 4.667,98**	a € 2.333,99**
In sede	€ 3.702,21	€ 3.219,32	da € 3.219,32	a € 1.609,66

* comprende 1 pasto giornaliero (con applicazione trattenuta mensa)

** saranno effettuate le trattenute per i servizi riportate nella tabella di cui all'art 6.2

Per valori ISEE per l'Università, **da € 17.537,51 a € 26.306,25**, l'importo di borsa verrà gradualmente ridotto, secondo le formule di seguito riportate:

IMPORTO BORSA = importo massimo borsa in relazione allo status – (ISEE per l'Università - € 17.537,51) * (coefficiente di riduzione)

dove:

coefficiente di riduzione = (importo massimo borsa in relazione allo status / 2) / (€ 26.306,25 - € 17.537,51)

Nei casi rientranti nei precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, di conferimento della borsa di studio per il primo anno di iscrizione fuori corso, ovvero:

- per il 7° semestre dei corsi di laurea;
- per il 5° semestre dei corsi di laurea magistrale;
- per l'11° o per il 13° semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico rispettivamente della durata di cinque anni o sei anni;

l'importo della borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Verona vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.

Art. 6 ter - Le borse di studio a favore delle/degli studentesse/i indipendenti

L'importo della borsa di studio per le/gli **studentesse/i indipendenti** (v. art. 7 comma 4) **impegnate/i a tempo pieno**, in quanto equiparati alle/agli studentesse/i *fuori sede* così come stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del D.M. 17/12/2021, n. 1320, è il seguente:

Importo della borsa di studio a.a. 2023/2024
studentesse/i indipendenti impegnate/i a tempo pieno in corso*
ISEE per l'Università
da € 0,00 a € 26.306,25
€ 6.656,52**

* comprende 1 pasto giornaliero (ad esclusione degli studenti "in sede")

** saranno effettuate le trattenute per i servizi riportate nella tabella di cui all'art 6.2

Ai suddetti importi saranno effettuate le trattenute per i servizi riportate nella tabella di cui all'art 6.

Nei casi di conferimento della borsa di studio per il primo anno di iscrizione fuori corso, ovvero:

- per il 7° semestre dei corsi di laurea;
- per il 5° semestre dei corsi di laurea magistrale;
- per l'11° o per il 13° semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico rispettivamente della durata di cinque anni o sei anni;

l'importo della borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Verona vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.

Art. 7 - I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche della/o studentessa/e sono individuate sulla base dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'ISEEE, di cui al successivo comma 7, e l'ISPE, di cui al successivo comma 8.
3. Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare della/o studentessa/e è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
4. In presenza di genitori non conviventi con la/o studentessa/e che ne fa richiesta, la/il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti per essere considerata/o **studentessa/e indipendente**:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito definita in 9.000,00 euro annui.
5. I genitori della/o studentessa/e richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
6. Il nucleo familiare della/del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dalla/o stessa/o richiedente, dalla/dal coniuge, dalle/i figlie/i minori di anni 18, nonché dalle/i figlie/i maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per la/il beneficiaria/o di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M..
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica delle/gli studentesse/i straniere/i o delle/gli studentesse/i italiane/i residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEE, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla Legge 04/08/1990, n. 227.

8. L'ISPE è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
9. Per l'accesso al beneficio della borsa di studio, **l'ISEE per il diritto allo studio universitario** del nucleo familiare, sommato con l'ISEEE, non potrà superare il limite di **€ 26.306,25**.
Ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità al concorso non si terrà conto della borsa per il diritto allo studio eventualmente percepita dalla/o studentessa/e nell'anno 2019 che abbia contribuito alla determinazione dell'ISEE per l'Università. La verifica sarà effettuata dall'Ateneo.
10. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, è comunque esclusa/o dal beneficio la/o studentessa/e per il quale **l'ISPE** del nucleo familiare di cui al precedente comma 8 superi il limite di **€ 40.031,27**.
Il valore ISPE sarà calcolato direttamente dall'Ateneo, dai dati presenti sull'attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario, secondo la seguente formula: $ISPE = ISP / \text{scala di equivalenza}$.
11. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata:
 - una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero
 - una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
 - un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34.

Art. 8 – Studentesse/i straniere/i e studentesse/i italiane/i residenti all'estero. ISEE parificato

1. Per l'accesso alla borsa per il diritto allo studio:
 - le/gli studentesse/i non residenti in Italia;
 - le/gli studentesse/i residenti in Italia non autonome/i e con nucleo familiare residente all'estero;
 devono richiedere l'Indicatore Parificato Universitario (o ISEE PARIFICATO).
2. Per ottenere l'ISEE PARIFICATO la/o studentessa/e dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell'elenco reperibile all'indirizzo internet www.univr.it/borsedistudio.
3. Presentare al CAF la documentazione indicata nell'"ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CAF PER IL CALCOLO DELL'ISEE PARIFICATO" presente al link www.univr.it/borsedistudio. In mancanza, il CAF non procederà al calcolo dell'ISEE parificato.
4. L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO sarà trasmessa telematicamente dal CAF all'Ateneo pertanto non deve essere consegnata l'attestazione cartacea all'Università.
5. Le/gli studentesse/i, italiani e non, a cui l'Agenzia delle Entrate attribuisca un codice fiscale diverso da quello presente nella propria anagrafica di ESSE3 sono tenute/i a chiedere tempestivamente l'aggiornamento alla propria segreteria studenti e a darne comunicazione all'U.O. Diritto allo studio tramite mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it
6. Per le/gli studentesse/i straniere/i provenienti da **Paesi particolarmente poveri**, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che la/o studentessa/e non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (si veda tabella al link www.univr.it/borsedistudio ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI). In alternativa, nel caso di studentesse/i iscritte/i ad un'università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
7. Per le/gli studentesse/i straniere/i non appartenenti all'Unione Europea che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che la/o studentessa/e non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (rif. alle norme per l'accesso delle/gli

studentesse/i straniere/i ai corsi universitari per l'a.a. 2023/2024 a www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle/gli studentesse/i straniere/i nelle università italiane; in tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto della/o studentessa/e in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente bando. La/o studentessa/e è obbligata/o comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

8. Per le/gli studentesse/i riconosciute/i quali **rifugiate/i politici ed apolidi**, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 9 - I criteri per la determinazione del merito

1. Alla/o studentessa/e iscritta/o per la prima volta:
 - ai **corsi di dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione per le professioni legali** è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
 - ai **corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico** il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti relativi all'ISEE per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7 del presente bando. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è valutato ex post secondo quanto previsto dal punto successivo;
 - ai **corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico** la **seconda rata** di borsa è corrisposta purché abbia conseguito n. 20 CFU, senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere, entro il 10/08/2024. Se i suddetti requisiti di merito saranno raggiunti entro il 30/11/2024 sarà mantenuta solo la prima rata di borsa di studio e verrà attribuito un esonero pari a: **tassa regionale e 50% dei contributi dovuti per l'a.a. 2023/2024. Se i suddetti requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30/11/2024 la borsa di studio sarà definitivamente revocata e sarà tenuto al pagamento della tassa regionale e dei contributi dovuti per l'a.a. 2023/2024.**
2. Per le/gli studentesse/i iscritte/i agli anni successivi al primo:
 - dei **corsi di dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione per le professioni legali** è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici;
 - dei **corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico** devono essere rispettati i seguenti requisiti di merito, in relazione agli anni di carriera, comprensivi anche di quello per il quale si presenta la domanda:

CORSI DI LAUREA

Anno	Soglia minima	Termine	Bonus
2°	25	10/08/2023	5
3°	80	10/08/2023	12
ultimo semestre	135	10/08/2023	15

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno	Soglia minima	Termine	Bonus
2°	25	10/08/2023	5
3°	80	10/08/2023	12
4°	135	10/08/2023	15
5°	190	10/08/2023	15
6°	245	10/08/2023	15
ultimo semestre	300	10/08/2023	15

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno	Soglia minima	Termine	Bonus
2°	25	10/08/2023	5
3°	80	10/08/2023	12
4°	135	10/08/2023	15
5°	190	10/08/2023	15
ultimo semestre	245	10/08/2023	15

CORSI DI LAUREA /MAGISTRALE

Anno	Soglia minima*	Termine	Bonus
2°	30	10/08/2023	15
ultimo semestre	80	10/08/2023	15

* tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti alla/o studentessa/e al momento dell'iscrizione.

Per raggiungere i requisiti di merito previsti dalle tabelle sopra riportate viene applicato – in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti - un BONUS maturato sulla base dell'**anno di corso** frequentato (non dell'anno di carriera). Quindi:

- se si ha un numero di crediti inferiore al minimo previsto, l'Università attribuisce automaticamente senza richiesta da parte della/o studentessa/e, un numero di crediti bonus a seconda dell'anno di corso (vedi tabelle sopra riportate);
- se il numero di crediti bonus, non è utilizzato interamente nell'anno accademico di accesso al bonus, la quota eccedente può essere usata negli anni successivi (compresa la laurea magistrale);
- l'accesso ai bonus può essere effettuato una sola volta all'interno del percorso di studi, quindi una volta attribuiti i crediti bonus, non si ha diritto ad ottenerne altri, ma solo a sfruttare quelli rimasti. Ciò vale anche passando da un corso di studi a un altro (es. dalla laurea triennale a quella magistrale);
- il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte delle/gli studentesse/i iscritte/i a tempo parziale e per chi si iscrive ad un corso di laurea magistrale il cui titolo di accesso è una laurea conseguita all'estero, a partire dalla coorte 2023/2024.

Esempio: se si usufruisce del bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e si utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni la/o studentessa/e potrà usufruire soltanto della quota residua pari a 2 CFU.

Art. 10 – Studentesse/i part time

1. Per le/gli studentesse/i part time la durata di concessione dei benefici è la seguente:
 - a) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni), per un periodo di 11 anni (ventidue semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - d) alle/agli iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni), per un periodo di 13 anni (ventisei semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione.
2. I termini previsti per concorrere alle borse di studio sono i medesimi previsti dal presente bando.
3. Per poter concorrere alla borsa di studio la/o studentessa/e part time deve presentare apposita domanda e risultare iscritta/o all'Università per l'a.a. 2023/2024, con le stesse modalità indicate all'articolo 4 del presente bando.

4. Ai soli fini della richiesta di borsa di studio, gli anni di carriera della/o studentessa/e che presenta domanda di beneficio vengono conteggiati, nei passaggi da full time a part time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part time o full time) a cui la/o studentessa/e intende accedere, in modo che le/gli studentesse/i che passano da una modalità di studio all'altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati nelle graduatorie.
Per esemplificare: la/o studentessa/e che abbia svolto il primo e il secondo anno come full time e intende passare al 3° anno in modalità part time, verrà considerata/o non come al 3° anno di carriera ma come al 5° anno part time e come tale valutata/o nelle graduatorie di merito. Viceversa, la/o studentessa/e che svolga il 1° e il 2° anno part time e al terzo intenda passare a full time verrà considerata/o come al 2° anno full time in quanto si dà per acquisito che un anno full time corrisponde a due anni part time.
5. Nel caso la/o studentessa/e, passando da part time a full time si trovasse ad aver acquisito frazioni di anno accademico (Es. 1° anno full time, 2° anno part time) lo stesso verrà iscritta/o all'anno riferito all'intero immediatamente superiore.
6. Per le/gli **studentesse/i impegnate/i a tempo parziale** la borsa di studio è interamente erogata in denaro (non sono previste trattenute per servizi ristorazione e/o alloggio). L'importo della borsa di studio è dimezzato rispetto all'importo della borsa di studio prevista per chi è iscritto a tempo pieno.
7. Le/Gli studentesse/i part time risultate/i beneficiarie/i o idonee/i alla borsa di studio saranno esonerate/i dal pagamento delle tasse e dei contributi studenteschi dovuti per l'a.a. 2023/2024. **La restituzione della tassa regionale e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) sarà effettuata a fine luglio 2024.**
8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti alle/agli studentesse/i part time iscritte/i agli anni successivi al primo per i corsi di studio sono i seguenti:

CORSI DI LAUREA

Anno	Soglia minima	Termine
2°	12	10/08/2023
3°	25	10/08/2023
4°	60	10/08/2023
5°	80	10/08/2023
6°	110	10/08/2023
7°	135	10/08/2023

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI O 6 ANNI)

Anno	Soglia minima	Termine
2°	12	10/08/2023
3°	25	10/08/2023
4°	60	10/08/2023
5°	80	10/08/2023
6°	110	10/08/2023
7°	135	10/08/2023
8°	165	10/08/2023
9°	190	10/08/2023
10°	220	10/08/2023
11°	245	10/08/2023
12°	275	10/08/2023
13°	300	10/08/2023

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Anno	Soglia minima*	Termine
2°	15	10/08/2023
3°	30	10/08/2023
4°	60	10/08/2023
5°	80	10/08/2023

*Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti alla/o studentessa/e al momento dell'iscrizione.

9. Per il raggiungimento dei requisiti di merito non è previsto l'utilizzo del bonus, di cui al precedente articolo 9.
10. Le condizioni economiche e patrimoniali della/o studentessa/e part time sono individuate con i medesimi criteri previsti all'articolo 7 del presente bando.
11. Alle/Agli studentesse/i part time iscritte/i ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30/06/2024.
12. Alle/Agli studentesse/i part time iscritte/i per la prima volta la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30/09/2024, se risulteranno conseguiti, alla data del 10/08/2024, almeno n. 10 CFU.
13. La borsa è revocata alle/agli studentesse/i part time iscritte/i per la prima volta le/i quali, entro il 30/11/2024, non abbiano conseguito almeno n. 10 CFU.

Art. 11 – Studentesse/i con disabilità

1. Per le/gli studentesse/i disabili con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), **pari o superiore al 66% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992**, che siano iscritte/i ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è:
 - a) 9 semestri per i corsi di laurea;
 - b) 7 semestri per i corsi di laurea magistrale;
 - c) 13 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni;
 - d) 15 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni.
2. Alle/Agli studentesse/i con disabilità, iscritte/i per la prima volta al **primo anno** dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non si applicano le disposizioni del presente bando che subordinano l'erogazione della seconda rata della borsa di studio al raggiungimento di un certo numero di crediti formativi entro il 10/08/2023.
3. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti alle/agli studentesse/i con disabilità, iscritte/i ad **anni successivi al primo** dei corsi di studio, sono:

CORSI DI LAUREA

Anno	Disabilità 66%-80%		Disabilità 81%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992		Termine
	Soglia minima	Bonus	Soglia minima	Bonus	
2°	20	4	15	3	10/08/2023
3°	64	9	48	7	10/08/2023
1° anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2023
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2023

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Anno	Disabilità 66%-80%		Disabilità 81%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992		Termine
	Soglia minima	Bonus	Soglia minima	Bonus	
2°	24	12	18	9	10/08/2023
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2023
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2023

**Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti alla/o studentessa/e al momento dell'iscrizione.*

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno	Disabilità 66%-80%		Disabilità 81%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992		Termine
	Soglia minima	Bonus	Soglia minima	Bonus	
2°	20	4	15	3	10/08/2023
3°	64	9	48	7	10/08/2023
4°	108	12	81	9	10/08/2023
5°	152	12	114	9	10/08/2023
1° anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2023
Ulteriore semestre fuori corso	240	12	180	9	10/08/2023

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno	Disabilità 66%-80%		Disabilità 81%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992		Termine
	Soglia minima	Bonus	Soglia minima	Bonus	
2°	20	4	15	3	10/08/2023
3°	64	9	48	7	10/08/2023
4°	108	12	81	9	10/08/2023
5°	152	12	114	9	10/08/2023
6°	196	12	147	9	10/08/2023
1° anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2023
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	288	12	216	9	10/08/2023

- Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti commi, viene applicato d'ufficio il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.
- Per la presentazione delle pratiche relative alla richiesta dei benefici del presente bando,** le/gli interessate/i sono tenute/i a rivolgersi all'U.O. Inclusione e Accessibilità situato presso l'atrio del Palazzo di Lettere e Filosofia di Via San Francesco 22, e-mail inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it tel. 045/8028786-8593.

Art. 12 - Formazione delle graduatorie

1. È fatto obbligo alle/agli studentesse/i di consultare le graduatorie (provvisorie e definitive) alla pagina web di Ateneo www.univr.it/borsedistudio.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione della borsa di studio avverrà con le seguenti modalità:
 - a) per le/gli **iscritte/i per la prima volta al primo anno** di tutti i corsi sarà approvata un'unica graduatoria delle/gli idonee/i, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per il diritto allo studio universitario. Alle/Agli **studentesse/i non comunitari** presenti in tale graduatoria è destinato (quale limite massimo) il 5% delle risorse complessivamente riservate a tale graduatoria;
 - b) per le/gli **studentesse/i iscritte/i agli anni successivi al primo** dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sarà approvata la graduatoria di merito indipendentemente dal loro corso di appartenenza.

Per far ciò, le/gli studentesse/i sono valutate/i nell'insieme a loro omogeneo in base al livello del proprio corso (laurea; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico) e alla tipologia di carriera (tempo pieno; part time) con una riparametrazione compresa tra 0 e 1. In tal modo tutte/i le/gli studentesse/i sono tra loro confrontabili.

In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

La posizione in graduatoria viene calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:

$$\frac{\text{numero crediti studentessa/e} - \text{soglia minima}}{\text{soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

I valori di soglia massima e soglia minima sono desumibili dalle tabelle in allegato al bando (ALLEGATO 1, pagine 23 e 24).

- c) per le/gli studentesse/i iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della borsa di studio ai sensi del D.M. 45/2013) e alla scuola di specializzazione per le professioni legali saranno approvate distinte graduatorie (primo anno ed anni successivi al primo) definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE per l'Università.
3. La **graduatoria provvisoria** sarà pubblicata entro il **31/10/2023**.

La/o studentessa/e che riscontrerà anomalie alle graduatorie di cui al precedente comma 2, dovrà presentare l'apposito "modulo di rilievo" - scaricabile dal sito web di Ateneo - **entro il 07/11/2023 ore 13:00**. Non saranno accolti i rilievi che perverranno oltre il suddetto termine.

La/o studentessa/e dovrà provvedere alla trasmissione del modulo di rilievo esclusivamente con una delle seguenti modalità: trasmissione via mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it, esclusivamente in formato pdf attraverso la propria casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo solo se non ancora in possesso di una casella di posta istituzionale allegando una copia di un valido documento di identità.
4. La **graduatoria definitiva** sarà pubblicata entro il **15/12/2023**.

Art. 13 - Modalità di pagamento della borsa

1. La parte monetaria della borsa di studio - borsa al netto della quota per il servizio di ristorazione e, se prevista, la quota per il servizio di alloggio, di cui all'articolo 6 - è erogata in due rate di pari importo.
2. La **prima rata** della borsa di studio è erogata alla/o studentessa/e beneficiaria/o entro il 31/12/2023.
3. Alla/o studentessa/e iscritta/o ad anni successivi al primo dei corsi di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, la **seconda rata** della borsa di studio è erogata entro il 30/06/2024.
4. Alla/o studentessa/e iscritta/o per la prima volta ai corsi di laurea/laurea magistrale/laurea

magistrale a ciclo unico, la **seconda rata** della borsa è corrisposta entro il 30/09/2024, se risulteranno conseguiti, alla data del 10/08/2024, almeno n. 20 CFU (n. 10 CFU se iscritta/o a tempo parziale).

5. Alla/o studentessa/e beneficiaria/o iscritta/o al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione per le professioni legali, la borsa di studio è erogata in un'unica soluzione entro il 31/12/2023.
6. Per ricevere le rate della borsa di studio la/o studentessa/e è tenuta/o obbligatoriamente ad inserire via web il codice IBAN, di un conto corrente o di una carta prepagata abilitata a ricevere bonifici in entrata senza limitazioni di importo, intestato o cointestato alla/o studentessa/e; all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do> entro il **30/11/2023**, accedere con le proprie credenziali, selezionare il link "home- anagrafica" e scegliere la sezione "dati rimborso", "modifica dati rimborso" e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni.
Si ricorda che in caso di inserimento dell'IBAN della CARD della Banca Popolare di Verona, ai fini della ricezione di bonifici, la/o studentessa/e deve preventivamente **attivare la CARD presso uno degli sportelli della banca Popolare di Verona**.
Il mancato inserimento dell'IBAN come sopra indicato o la mancata attivazione della CARD comporterà la sospensione del pagamento delle somme spettanti e lo slittamento del pagamento alle successive scadenze previste dal bando (giugno 2024 o settembre 2024). L'anno successivo al pagamento della borsa di studio, l'Università rilascerà la Certificazione Unica (CU), nella quale viene riepilogato il reddito, che dovrà essere conservata a fini fiscali e utilizzata per l'eventuale dichiarazione dei redditi e per il calcolo dell'ISEE.

Art. 14 – Revoca/decadenza della borsa di studio e della relativa idoneità

1. La borsa, e la relativa idoneità, è revocata alla/o studentessa/e iscritta/o per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale il quale, entro il 30/11/2024, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU (10 CFU se iscritta/o part time), ritenuti validi per il corso di studio cui la/o studentessa/e è iscritta/o ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2024/2025, se diverso dal precedente.
2. La/o studentessa/e che entro il 30/11/2024 non abbia conseguito i CFU richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento della tassa regionale e dei contributi dovuti per l'a.a. 2023/2024.
3. Alla/o studentessa/e che non abbia maturato, entro il termine del 10/08/2024, il diritto a percepire la seconda rata della borsa di studio, e che non sia stato sottoposto a revoca del beneficio, viene attribuito un ESONERO pari a: tassa regionale e 50% dei contributi dovuti per l'a.a. 2023/2024.
4. In casi eccezionali, su domanda debitamente documentata, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca può essere differito sino al 28/02/2025.
5. La/o studentessa/e subisce la revoca della borsa di studio e della relativa idoneità nei casi in cui entro il 10/08/2024:
 - a) si trasferisca ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2023/2024.
 - b) si ritiri dagli studi.
6. La borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2023/2024 è revocata alla/o studentessa/e che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2022/2023 (febbraio-aprile 2024, salvo proroghe stabilite dal Ministero). In questo caso la/o studentessa/e dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
7. In caso di revoca del beneficio la/o studentessa/e è tenuta/o a restituire l'importo monetario della borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio, garantiti dall'ESU di Verona, goduti dall'interessata/o nel corso dell'anno, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università e/o ESU.

Art. 15 – Controlli, comunicazioni e sanzioni

1. La domanda per l'accesso al beneficio, corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, è presentata dalla/o studentessa/e avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità della autocertificazione prodotta dalla/o studentessa/e con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% delle/i idonee/i e delle/i beneficiarie/i alla borsa di studio.
3. Nell'espletamento di tali controlli, secondo quanto previsto dal vigente *Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario*, l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione della/o studentessa/e possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.
5. L'Ateneo, grazie alla sottoscrizione del protocollo di intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, trasmette le autocertificazioni delle posizioni fiscali rilasciate dalle/gli studentesse/i per gli approfondimenti ispettivi di competenza.
6. A seguito delle opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'articolo 316-ter del Codice Penale e il D. Lgs. n. 68/2012 che recita: "*chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato*".
7. Ogni comunicazione inerente il presente bando o l'attività di controllo viene trasmessa dall'Università esclusivamente a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale/posta personale della/o studentessa/e; le/gli studentesse/i hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con periodicità.
8. **La/o studentessa/e dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Diritto allo Studio dell'Università tramite e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE, aggiornamenti di carriera), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.**

Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali delle/dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatarie/i dei dati e esercizio dei diritti dell'interessata/o è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo www.univr.it/it/privacy.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

1. La/Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la/il Funzionaria/o Responsabile dell'U.O. Diritto allo Studio - Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona tel. 045 8028001.
2. Le/I candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, nelle

forme e tramite la modulistica reperibile nell'apposita sezione web: <http://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico>.

Art. 18 - Riferimenti per informazioni

1. Per informazioni inerenti il presente Bando, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio - Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona. Tel. 045 8028001.

Art. 19 - Riferimenti normativi

1. DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
2. Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Verona Emanato con D.R. rep. 1569 prot. n. 263164 del 28 settembre 2017 e s.m.i.;
3. Regolamento di Ateneo per gli Studenti - Emanato con D.R. rep. 6671 del 09/08/2018 prot. n. 261461;
4. D.P.C.M. 09. 04. 2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
5. Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30/12/2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
6. D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
7. Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 863 del 11/07/2023 riguardante l'adozione del piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario per l'a.a. 2023/2024.

Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

ALLEGATO 1 (Tabelle di soglia massima e soglia minima)

LAUREA Studentesse/i impegnate/i a tempo pieno		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	25
3° anno	120	80
ultimo semestre	180	135

LAUREA MAGISTRALE Studentesse/i impegnate/i a tempo pieno		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	30
ultimo semestre	120	80

LAUREA Studentesse/i non impegnate/i a tempo pieno (PART- TIME)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	30	12
3° anno	60	25
4° anno	90	60
5° anno	120	80
6° anno	150	110
7° anno	180	135

LAUREA MAGISTRALE Studentesse/i non impegnate/i a tempo pieno (PART- TIME)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	30	15
3° anno	60	30
4° anno	90	60
5° anno	120	80

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 anni) Studentesse/i impegnate/i a tempo pieno		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	25
3° anno	120	80
4° anno	180	135
5° anno	240	190
6° anno	300	245
ultimo semestre	360	300

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni) Studentesse/i impegnate/i a tempo pieno		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	25
3° anno	120	80
4° anno	180	135
5° anno	240	190
ultimo semestre	300	245

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 anni) Studentesse/i non impegnate/i a tempo pieno (PART- TIME)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	30	12
3° anno	60	25
4° anno	90	60
5° anno	120	80
6° anno	150	110
7° anno	180	135
8° anno	210	165
9° anno	240	190
10° anno	270	220
11° anno	300	245
12° anno	330	275
13° anno	360	300

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni) Studentesse/i non impegnate/i a tempo pieno (PART- TIME)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	30	12
3° anno	60	25
4° anno	90	60
5° anno	120	80
6° anno	150	110
7° anno	180	135
8° anno	210	165
9° anno	240	190
10° anno	270	220
11° anno	300	245

STUDENTESSE/I DISABILI: SOGLIE MASSIME E MINIME DI CFU PER CALCOLARE LA POSIZIONE DI MERITO IN GRADUATORIA

Studentesse/i con disabilità 66%-80%

LAUREA		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	20
3° anno	120	64
1° anno fuori corso	180	108
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	180	144

LAUREA MAGISTRALE		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	24
1° anno fuori corso	120	64
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	120	96

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	20
3° anno	120	64
4° anno	180	108
5° anno	240	152
6° anno	300	196
1° anno fuori corso	360	240
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	360	288

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	20
3° anno	120	64
4° anno	180	108
5° anno	240	152
1° anno fuori corso	300	196
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	300	240

Studentesse/i con disabilità 81%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992

LAUREA		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	15
3° anno	120	48
1° anno fuori corso	180	81
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	180	108

LAUREA MAGISTRALE		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	18
1° anno fuori corso	120	48
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	120	72

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	15
3° anno	120	48
4° anno	180	81
5° anno	240	114
6° anno	300	147
1° anno fuori corso	360	180
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	360	216

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)		
anno di carriera	soglia massima	soglia minima
2° anno	60	15
3° anno	120	48
4° anno	180	81
5° anno	240	114
1° anno fuori corso	300	147
Ulteriore semestre (2° anno fuori corso)	300	180